

DIRITTI DI COPIA PER € 7,23  
Esatti di corso ...  
115/2002 con apposta ...  
sull'originale / istanze

Data 14 GEN. 2008

CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

1600/08  
Sent. ....  
N. 961/05 R.G.  
N. Cron.  
N. 2941/08 Rep.

Il Giudice Onorario del Tribunale, Dott.ssa Maria Teresa Danieli, ha in primo grado emanato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al numero 961 dell'anno 2005 del Registro Generale degli affari del Tribunale, preso a sentenza in data 25.02.08 e pendente

tra

[redacted] srl, in persona del legale rapp.te p.t.

OGGETTO:  
opposizione a D.I.

Rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] presso il cui studio in Ancona via [redacted] ha eletto domicilio come da procura stesa in margine dell'atto di citazione in opposizione

e

Ditta [redacted] in persona del titolare legale rappresentante pro tempore

Rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Guerrieri, presso il cui studio in Ancona viale della Vittoria n. 11, ha eletto domicilio come da procura stesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

**Avente ad oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti

Parte attrice/opponente precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi

*Handwritten signature*

— OMISSIS —

D'altro canto, parte opposta ha dimostrato, sia con la documentazione allegata (fatture e documenti di trasporto) che con le prove testi, la sussistenza e l'entità del credito vantato.

In ultimo, vi è agli atti la lettera della stessa [redacted] in data 27.10.04, attestante la volontà della parte di liquidare al più presto il credito vantato dalla ditta opposta, senza alcuna contestazione in merito alla debenza delle somme ex adverso vantate.

L'opposizione è quindi infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

### Ptm

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in merito all'opposizione presentata dalla [redacted] srl avverso il decreto ingiuntivo n. 113/05 emesso dal Tribunale di Ancona su istanza della ditta [redacted]

[redacted], ritenuta la propria competenza, così dispone:

1. rigetta l'eccezione preliminare, perché infondata in fatto ed in diritto;
2. rigetta l'opposizione nel merito perché infondata in fatto ed in diritto;
3. conferma in ogni sua parte il decreto opposto;
4. condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate -quanto alla fase monitoria come da decreto ingiuntivo- e quanto alla fase del merito in complessivi € 4.247,80 (di cui € 2.000,00 per onorari, € 2.241,00 per diritti ed € 6,80 per spese) oltre a rimborso forfetario, iva e cap come per legge.

Ancona, 19.12.08

Il GOT Dott.ssa Maria Teresa Danieli

*del*  
IL CANCELLIERE CI  
(Marisa Cori)



TIBUNALE DI ANCONA  
CANCELLERIA CIVILE  
V° Depositato in Cancelleria  
Anno 3 1 DIC 2008  
IL CANCELLIERE CI  
(Marisa Cori)

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
Dell'AVV. MICHELE GUERRIERI  
nell'interesse di DITTA [REDACTED]  
[REDACTED] LAVORAZIONI MARMI e GRANITI in persona  
del titolare legale rappresentante pro tempore

TRIBUNALE DI ANCONA

Repubblica Italiana  
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Ancona, 12/01/2009



F. to il Cancelliere C1

E' copia conforme all'originale di spedizione

Ancona, 12/01/2009



il Cancelliere C1